



**UNIMORE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

Facoltà di Medicina e Chirurgia

# L'attenzione all'identità di genere

**Prof. Adriano Ferrari**

Bologna, 22 settembre 2017

Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie

**“Sesso”**: il termine si riferisce alla differenza biologica tra maschio e femmina

**“Gender”**: si intende l’insieme di status-ruoli attribuiti ad una persona o a un gruppo di persone esclusivamente sulla base della loro appartenenza sessuale (Piccone, Stella e Saraceno, 1996)

**Disforia di genere**: è una particolare condizione per la quale un individuo si identifica in modo forte con il sesso opposto a quello biologico proprio o, in ogni caso, a quello che gli è stato anagraficamente assegnato dopo la nascita (Treccani)

- In Italia ogni anno sempre più persone iniziano un percorso lungo e complesso che comincia con le perizie mediche e si conclude con la consegna, in Comune, dei “nuovi documenti”
- Dalla volontà di far coincidere il proprio soma con la reale percezione di sé prendono il via le azioni da intraprendere per la “**Riassegnazione chirurgica del sesso**”, regolamentate dalla legge 164/82, “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”
- Tempo necessario: alcuni anni

# Cosa dice la legge

- La materia è disciplinata in primis dalla **Legge n. 164 del 14 aprile 1982**:
- «Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con **sentenza**. In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio» ,
- Riformata dal **D.Lgs. N. 150 del 1 settembre 2011** che all'**art 1** sancisce: “La rettificazione si fa in forza di **sentenza del tribunale** passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
- Lo stesso all'**art 31 comma 5** dispone che “Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune, dove è stato compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro” e, al successivo **comma 6**, precisa invece che “La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo”.
- La Legge non disciplina invece il periodo (che può durare anche diversi anni) che precede la pronuncia della sentenza, durante il quale il richiedente vive le maggiori difficoltà perché **deve affrontare quotidianamente l'evidente contrasto tra il suo nome e il suo aspetto.**

# Cosa serve per il tribunale

- Per presentare in tribunale l'istanza per l'autorizzazione all'intervento chirurgico servono perizia psicologica, perizia psichiatrica, perizia dell'endocrinologo. Se il percorso avviene tramite il Sistema Sanitario Nazionale, queste perizie arrivano solitamente dopo un anno e mezzo o due anni. Per vie private le perizie possono essere ottenute in tempi più brevi, ma è possibile che il tribunale richieda una nuova perizia. In caso di parere negativo bisogna ripetere l'istanza.
- Ottenuta l'autorizzazione del tribunale, per la quale trascorrono un paio di mesi, è possibile passare all'operazione chirurgica.
- Dopo l'intervento chirurgico, si deve presentare in tribunale la cartella clinica rilasciata dalla ASL per avere la sentenza definitiva
- **La sentenza della Corte costituzionale n°180 del 14/07/17 consente oggi il cambiamento del nome anche senza sottoporsi all'intervento chirurgico**

- La legge del 1982 non prevede deroghe :  
l'anagrafe del comune di residenza non è autorizzata a rilasciare alcun documento di identità provvisorio finché il soggetto non abbia completato l'iter del cambiamento di sesso.
- Questo lungo percorso che dura alcuni anni determina il crearsi di una **zona grigia** non ancora regolamentata.
- Il **disegno di legge 405** (2013) promuove l'autodeterminazione e chiede che venga sorpassato l'obbligo dell'operazione come condizione necessaria al cambio di genere sui propri documenti.

# Cosa hanno fatto gli Atenei?

- All'interno di questo vuoto normativo, a partire dal 2010 alcuni Atenei italiani hanno introdotto il “doppio libretto” dello studente: nel programma gestionale d'Ateneo viene creata una nuova posizione utilizzando il nome *alias* scelto dall'interessata/o.
- Ogni Ateneo utilizza una procedura sua propria per la verbalizzazione degli esami.
- Utilizzando questa procedura, il docente potrà venire a conoscenza della vera identità dello studente nel caso in cui gli richieda un documento d'identità; si verrebbe così a creare un disagio in quanto le generalità dichiarate sarebbero diverse da quelle riportate nel primo badge.

# Doppio libretto universitario per gli studenti in attesa di cambiare sesso

- Lo/a studente/ssa interessato/a firmerà un **accordo confidenziale** con l'Ateneo affinché possa utilizzare un nome **Alias** che verrà riportato nella nuova Student Card. L'interessato/a si impegnerà ad utilizzare il badge solo all'interno delle strutture universitarie.
- L'esigenza è soprattutto quella di **tutelare la privacy**. Non ci sarà più bisogno di giustificare prima di un esame la differenza tra l'aspetto esteriore e i dati riportati nel documento, come la foto identificativa o il genere. Un problema che non sorge solo davanti al professore: il libretto universitario può servire anche per mangiare in mensa, andare in biblioteca, riscuotere la propria borsa di studio.



# L'identità "Alias"

- In questo modo gli studenti possono condurre più serenamente la vita universitaria senza dover giustificare in pubblico le proprie scelte. L'identità "**Alias**" potrà essere utilizzata per diverse attività quotidiane, **mentre tutta la documentazione amministrativa resterà immutata fino alla definitiva sentenza del tribunale.**
- Alcune procedure, però, **non** potranno essere espletate: l'Erasmus, il trasferimento di sede, la certificazione del diploma di laurea con il nome "alias", il titolo di dottorato.

# Cosa deve fare lo studente

- Presentare in segreteria l'attestazione dell' ASL competente circa l'inizio del percorso di transizione.
- Viene registrata un'anagrafica Alias, collegata alla persona in oggetto.
- Viene rilasciata una seconda Student Card con la foto di come lo studente appare al momento (foto che andrebbe aggiornata durante il processo) e viene ritirata la prima Card
- La modifica ha valore nel solo contesto universitario ed è provvisoria, in attesa della sentenza del Tribunale

# Cosa comporta per il docente

- Il docente viene informato che lo studente ha scelto di adottare un'identità alias
- Le anagrafiche vengono identificate in modo univoco affinché **tutti i docenti** possano vedere l'intera carriera dello studente.
- Al momento dell'esame, lo studente presenta la **Card Alias**, la cui foto rispecchia il suo aspetto.
- A seconda degli Atenei, gli esami vengono verbalizzati sulla carriera fittizia o su quella originale

Sarà cura del docente chiamare lo/a studente/ssa in sede d'esame con il nome alias; l'esame finale dovrà poi essere verbalizzato come di consueto collegandosi al sito di esse3 dove sarà riportato solo il nome registrato all'anagrafe (UNIMORE).

# Cosa comporta per la segreteria studenti

- Ricevere la domanda dello studente con l'attestazione della ASL del percorso intrapreso.
- Mantenere in cassaforte i dati sensibili della persona, sotto la responsabilità del Dirigente della Segreteria studenti.
- Se lo studente chiude il percorso di transizione con un decreto del tribunale, prima della Laurea, l'Alias diventa la persona vera. In caso contrario, si può richiedere il cambio nome all'Università, una volta ottenuto il decreto del Tribunale, anche dopo la Laurea (procedura che dura al massimo una settimana ).

# EPILOGO

Imparerai a tue spese che nel  
lungo tragitto della vita  
incontrerai tante maschere e  
pochi volti

Luigi Pirandello  
(Uno, nessuno, centomila)